

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLO ESENTE DIRITTI



9046.16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8386/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 9046

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cd. 26/01/2016
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - Pd
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 8386/2011 proposto da:

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI C.F. X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MG

C.F. X

già



elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MANCA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 5013/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2010 R.G.N. 9779/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l'Avvocato LUCIANI MASSIMO;

udito l'Avvocato COSTA FABIO per delega Avvocato MANCA FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

**Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 5013/2009, depositata il 22.3.2009, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava illegittima l'iscrizione d'ufficio dell'appellante **GM** all'INARCASSA affermando quindi che non fossero dovute le somme richiestegli dalla Cassa di previdenza, con condanna di questa alla rifusione delle spese del doppio grado. A fondamento della decisione la Corte d'Appello sosteneva che dopo la cancellazione dall'INARCASSA, il **M** avesse svolto soltanto l'attività di amministratore di talune società operanti nel campo dei servizi ambientali; attività diverse da quella di architetto e da cui aveva percepito il proprio reddito. Rilevava inoltre che dei tre requisiti richiesti per l'iscrizione all'INARCASSA nel caso di specie era presente soltanto quello dell'iscrizione all'albo professionale; mentre mancava sia il possesso di partita IVA, sia il non assoggettamento ad altra forma di contribuzione obbligatoria, posto che il **M** aveva pacificamente chiuso la partita IVA e si era nel contempo iscritto alla gestione separata INPS. Affermava pure che nella società R.I.M.E. al **M** furono conferiti soltanto incarichi del tutto estranei a quelli propriamente tecnici. Aggiungeva infine che la Cassa non aveva provato che le attività compensate fossero riconducibili all'esercizio della professione di architetto.

Per la cassazione della sentenza di appello, ricorre INARCASSA, con un unico motivo. Resiste **MG** con controricorso, col quale solleva un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.

**Motivi della decisione**

1.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione del controricorrente il quale ha sostenuto l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per violazione degli artt.170 e 330,1° comma c.p.c. avendo la INARCASSA notificato il ricorso soltanto ad uno dei due avvocati cui era stato conferito il mandato difensivo da parte del **M** ovvero soltanto presso lo studio dell'avv. Manca e non presso lo studio dell'avv. **T**, peraltro affermando che **M** avesse eletto domicilio soltanto nello studio del primo. Risulterebbe invece che **M** avesse eletto domicilio nello studio in Roma, alla via **X** dove all'epoca entrambi gli avvocati nominati esercitavano, mentre solo in seguito essi avrebbero preso due domicilia professionali diversi in distinte zone di Roma.

2. L'eccezione va disattesa, posto che ai fini della ritualità della notifica del ricorso per Cassazione è sufficiente la notifica presso uno dei due difensori costituiti; ciò desumendosi dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. nn.7094/82, 3995/83, 7699/86, 5774/88 e 5759/04,8169/04 e 2774/11) dalla quale si evince che qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, è valida, la notificazione della sentenza effettuata presso uno soltanto di essi quando anche l'altro fosse il domiciliatario. A maggior ragione quindi è valida la notifica effettuata ad uno dei procuratori quando entrambi

fossero domiciliari (peraltro nello stesso indirizzo) come nel caso di specie.

2.- Occorre quindi passare all'esame dei motivi del ricorso.

2.1 Con l'unico articolato motivo di censura il ricorrente INARCASSA deduce - ai sensi dell'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. - la violazione degli artt. 2697 c.c., 21 l. 3.1.1981 n. 67, 7 dello Statuto di INARCASSA, nonché dell'allegato alla l. 2.3.1949, n. 143 e dell'art.46 del d.p.r. n. 338 del 2001 in relazione alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione ed alla natura professionale dei redditi contestati.

2.2. Secondo una prima critica l'affermazione effettuata nella sentenza d'appello sulla natura dell'attività di amministratore svolta da **M** (che "certamente non" sarebbe "da considerarsi propria della figura professionale di architetto") sarebbe stata apodittica perché non era frutto di una complessa valutazione fondata sulle risultanze probatorie, come invece quella del primo giudice il quale aveva analizzato l'oggetto sociale delle società di cui **M** era amministratore osservando che non fosse "estraneo agli studi universitari fatti dal ricorrente ed al bagaglio culturale e professionale maturato dallo stesso, e ben possono ritenersi - quali attività di natura tecnica - direttamente connesse alle conoscenze tecnico-professionali proprie dell'architetto professionista".

2.3. La doglianza è inammissibile in quanto mira a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; senza promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge. D'altra parte, anche nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie (precedente la riforma di cui al d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. in l. 134/2012) l'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. richiede che il vizio di motivazione attenga ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio; e non consente una mera critica generalizzata alla motivazione ritenuta "apodittica ed ellittica".

La censura è poi infondata anche nel merito; posto che la Corte territoriale ha ben motivato sia in diritto sia in fatto, analizzando le risultanze probatorie e ricavandone la conferma dell'estraneità dell'attività esercitata dal **M** alla professione di architetto.

2.4. Sotto diverso aspetto il motivo censura la conclusione del giudice di merito sulla natura dell'attività contestata in relazione all'esame delle fonti (art. 5 dell'allegato alla legge 2.3.1949, art. 46 d.P.R. n. 328 del 2001) le quali dimostrerebbero che l'attività professionale dell'architetto trascende i settori "classici" e si estende a campi professionali anche di specifica competenza del **M** nella sua veste di consulente di società che fornivano prestazioni ad alto contenuto tecnico nel campo dei servizi integrati ambientali.

Il motivo è infondato, posto che non risulta in fatto che **M** fornisse consulenze a società tanto meno avente contenuto tecnico. Ed inoltre perché lo stesso motivo pretende di determinare i contenuti dell'attività del **M** in quanto amministratore di società (e di individuarne la sua natura professionale) non in base all'esame obiettivo dei suoi contenuti, ma dalla tipologia dell'attività esercitata dalle società che operavano nei



servizi ambientali; ritenute rientranti per tabulas (o per connessione necessaria) nell'attività professionale di architetto in base alle citate fonti regolative .

2.5 In realtà non è affatto previsto dalle norme citate, e nemmeno può essere affermato in base a semplice presunzione, che l'amministratore di una società che eserciti attività nel campo dei servizi ambientali si debba per necessità di cose occupare (giusto per limitarsi all'attività sottolineate dalla difesa della INARCASSA siccome desunte dalle fonti) *"di ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione di impianti, organizzazione razionale del lavoro, contratti, attività volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione, dei lavori, stima e collaudo opere edilizie, valutazione territoriale e ambientale"*. Come del resto risulta evidente nell'ipotesi in cui l'attività di amministratore delle medesime società fosse stata svolta da un altro soggetto con differente provenienza professionale.

2.6. Ciò evidenzia come la tesi sostenuta dall'INARCASSA più che desumere i caratteri dell'attività da qualificare dall'oggettiva valutazione della stessa, sia in realtà fondata sui caratteri soggettivi del soggetto da assicurare; ovvero per il semplice motivo che l'amministratore fosse in questo caso un architetto. Ne consegue, oltre ad una tangibile tautologia, la violazione del fondamentale canone secondo cui l'inquadramento previdenziale deve seguire la reale natura dell'attività svolta dal soggetto da assicurare, in base all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento. Il quale, non va dimenticato, stabilisce che, quando un soggetto si limiti ad esercitare soltanto l'attività di amministratore di società, deve essere iscritto alla gestione separata gestita INPS ed a nessuna altra gestione assicurativa.

2.7. Nel caso in esame, come ben evidenziato dalla sentenza d'appello, all'amministratore di società in quanto tale è demandata un'attività di direzione ed amministrazione (che serve solo ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale); e che potrebbe quindi non aver alcun contenuto di tipo operativo, ed alcun nesso con la serie di attività professionali dell'architetto; per quanto ampia possa essere la loro individuazione.

3. Da qui la correttezza dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui argomentare dall'oggetto sociale delle diverse società per cui il **M** esercitava l'attività di amministratore, come invece aveva fatto il giudice di primo grado, rappresentava in realtà un salto logico perché rimuoveva il concreto riferimento all'attività svolta non solo dalla società, ma prima ancora dal **M** per le società.

4.- Con ciò trascurando pure quell'accertamento in concreto della natura dei redditi che pure nel ricorso viene ritenuto necessario presupposto ai fini del corretto assoggettamento previdenziale, siccome affermato dalla Corte Cost. con sentenza 402/1991 per i redditi degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

5. D'altra parte nel caso in esame non è accertato in alcun modo, nemmeno in base a presunzioni, che il **M** esercitasse attività a contenuto *tecnico* nelle quali mettesse a frutto le proprie conoscenze



professionali di architetto. Non è pertinente quindi richiamare il principio, ricavato dal piano sistematico e costituzionale, secondo cui quando un iscritto ad albi professionali eserciti attività a contenuto tecnico nelle quali metta a frutto anche la cultura connessa al patrimonio di conoscenze proprio della sua professione, deve riconoscersi che eserciti attività professionali; come tali assoggettati alla relativa normativa, anche a livello previdenziale.

6.- La Corte territoriale ha inoltre affermato che oltre ad essere di norma demandata all'amministratore la sola attività di direzione e amministrazione, nel caso in esame risultasse pure che i suddetti poteri fossero stati conferiti "in concreto", siccome per quanto riguarda la società **R** risultava (dal doc. 35 bis in atti) che al **M** furono conferiti incarichi del tutto estranei a quelli propriamente tecnici.


7.- Nella fattispecie perciò non si può porre alcuna questione interpretativa, tantomeno di natura costituzionale, in relazione all'ampiezza del concetto di reddito professionale; che la ricorrente vorrebbe orientato in senso estensivo in quanto maggiormente aderente alla logica della solidarietà infracategoriale posta a base della previdenza delle categorie professionali.

8.- Neppure è necessario prendere qui posizione sulla ulteriore questione sollevata in ricorso, il quale (posto che l'oggetto della professione si estende ben oltre i limiti delle attività riservate in via esclusiva) contesta che possano assoggettarsi a contribuzione in favore di INARCASSA soltanto i redditi da attività riservate in via esclusiva agli architetti iscritti al relativo albo, in contrasto con quanto previsto all'art. 21 della legge n.6 del 1981. Peraltro tale indirizzo - affermato anche dalla giurisprudenza di codesta Corte - si fonderebbe esclusivamente su una interpretazione dell'art.7 dello Statuto di INARCASSA che secondo la ricorrente non potrebbe essere condivisa in quanto fondata su un equivoco logico e grammaticale.

9.- Si tratta di motivo irrilevante in quanto non aderente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti quand'anche si affermasse l'interpretazione proposta dal ricorrente sulla identificazione dei redditi da assoggettare a contribuzione, non si perverebbe ad un esito differente rispetto alla presente decisione; posto che, come già detto, nel caso in esame, non risulta provata la natura professionale dei redditi percepiti dal **M**; avendo la Corte territoriale pure affermato che non risultassero soddisfatti i requisiti fissati dalla legge, dallo Statuto e dalla Delibera del Comitato dei Delegati della stessa Cassa professionale al fine dell'iscrizione alla Cassa. Ovvero che fosse presente oltre all'iscrizione all'Albo professionale, il possesso della partita IVA ed il non assoggettamento ad altra forma di contribuzione obbligatoria. Nel caso di specie ne mancavano quindi due, ma anche la mancanza di uno di essi sarebbe stato sufficiente.

10. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**



La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 100 per esborsi ed in € 3500 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese generali.

Roma, così deciso nella camera di coniglio del 26.1.2016

Il consigliere estensore

Dott. Roberto Rivero

*Roberto Rivero*



Il Presidente


Dott. Giuseppe Napolitano

*Giuseppe Napolitano*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giovanni Ruffini

*Giovanni Ruffini*



*Giovanni Ruffini*

CASSAZIONE.NET